REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE
AREA 05/02

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 aprile 2011, presso l'Assessorato Lavoro e Formazione della Regione Lazio, alla presenza del Funzionario responsabile del procedimento, Dr. Raffaele Fontana, si e' svolto l'esame congiunto ai sensi del DPR 218/2000, in merito alla procedura di proroga degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro-Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, degli accordi della Commissione Regionale di Concertazione del Lazio del 08/5/2009 e del 22/1/2010, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010 e del 31/3/2011, a favore dei lavoratori della Società SANITERM ROMA SRL, unità produttiva di Roma.

All'incontro sono presenti le parti di cui all'allegato foglio presenze.

PREMESSO CHE:

- La società SANITERM GROUP SPA, con atto notarile a firma del Notaio Giannotti, in data 01/4/2011, ha ceduto un ramo di azienda alla società SANITERM ROMA SRL;
- La società SANITERM ROMA SRL opera nel settore della distribuzione di materiale idrotermico-sanitario, con un organico complessivo alla data odierna, sull'unità produttiva di Roma, di n. 30 unità, applicando il CCNL commercio e non rientra pertanto nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali disciplinati dalla vigente legislazione ordinaria in materia.
- La società e le Organizzazioni sindacali presenti hanno analizzato ed ampiamente discusso la situazione di momentanea difficoltà della società, con riferimento all' unità produttiva in oggetto, a causa della drastica riduzione degli ordinativi;
- le parti si sono quindi incontrate in data odierna presso la Regione Lazio, dove, alla luce dello scenario determinato dall'attuale situazione produttiva della società, con riferimento alle unità produttive indicata, la Regione Lazio, dopo aver accertato, in base alla situazione aziendale, la sussistenza delle condizioni per beneficiare della Cigs "in deroga" ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro- Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, degli accordi della Commissione Regionale di Concertazione del Lazio del 08/5/2009 e del 22/1/2010, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010 e del 31/3/2011 ha accolto la richiesta della Società di esaminare la possibilità di aderire a tale ammortizzatore sociale;
- dopo ampio ed approfondito confronto, le parti hanno convenuto quanto segue .

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1 Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo.

2 La **Società SANITERM ROMA SRL** farà ricorso all'intervento della **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga** ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro- Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, degli accordi della Commissione Regionale di Concertazione del Lazio del 08/5/2009 e del 22/1/2010, della Legge

13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010 e del 31/3/2011, **per un numero massimo di 20 lavoratori, addetti all'unità produttiva di Roma, che saranno sospesi dal lavoro, a zero, senza rotazione, per il periodo 01/4/2011 – 31/12/2011**.

3 Le **ragioni tecnico organizzative che non consentono l'adozione del meccanismo di rotazione sono le seguenti:**

Personale di magazzino: il personale di magazzino che non sarà sospeso in CIGS in deroga sarà soltanto quello dei cd "capi reparto" ossia persone altamente specializzate nell'esecuzione dei compiti assegnati. Pertanto verranno sospesi in CIGS in deroga il personale di supporto a questi ultimi che non posseggono le qualità di competenza e conoscenza per risultare efficacemente e produttivamente fungibili ai cd "capi reparto".
Personale amministrativo: anche per il personale amministrativo si manterranno in azienda solo i cd "responsabili di funzione" sospendendo in CIGS in deroga il personale di supporto o figure meno complete e formate dei responsabili. Risulta evidente che le figure dei responsabili non possono di certo dichiararsi fungibili con altre figure amministrative non possedendone la stessa esperienza, conoscenze e relazioni.
Personale commerciale: Saranno individuate le figure che presentano maggiori doti di flessibilità, duttilità e conoscenze trasversali di supporto a tutte le attività dell'area commerciale e dei clienti, pertanto saranno sospese in CIGS in deroga tutte le altre figure che non presenteranno tali caratteristiche.

4 La società farà richiesta di pagamento diretto all'INPS del trattamento di CIGS in deroga. La società conseguentemente, si attiverà immediatamente in sede INPS per la richiesta allo stesso Istituto Previdenziale dell'anticipo della CIGS ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 ter, comma 3, della L. 33/2009, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare Inps n. 75 del 26/5/2009 e del successivo messaggio n. 015783 emanato dal medesimo istituto in data 09/7/2009.

5 Fermo restando quanto indicato al successivo punto 7., durante l'intervento della Cigs, le parti, così come previsto al punto 5. dell'Accordo Quadro del 29/12/2010, al fine di individuare possibili soluzioni volte a ridurre il monte ore di Cigs utilizzabile, concordano che potranno essere utilizzati i seguenti strumenti:

- ✓ programmi di riqualificazione, riconversione professionale finanziati attraverso fondi regionali e/o del F.s.e., finalizzati alla ricollocazione delle risorse;
- ✓ percorsi di outplacement finanziati dalla Regione Lazio;
- ✓ impegno della Regione Lazio a verificare, compatibilmente con la disponibilità delle risorse previste nell'ambito della propria programmazione regionale/comunitaria e nel rispetto delle normative ivi previste, la erogazione di un contributo a fondo perduto a tutti quei lavoratori che, dalla Cigs/mobilità, intenderanno avviare una iniziativa lavorativa autonoma/imprenditoriale.

6 La domanda di CIGS, unitamente al presente verbale di accordo e corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi con annessa dichiarazione individuale di disponibilità immediata degli stessi all'utilizzo delle politiche attive del lavoro predisposte dalla Regione Lazio(come previsto dalla L. 2/2009 e successive modificazioni) è inoltrata dalla società alla Regione Lazio, entro giorni 10 dal presente accordo, -, (secondo la modalità on line accessibile dal sito www.portalavoro.regione.lazio.it) che procederà ad autorizzare il relativo trattamento in deroga e ad inoltrarlo alla competente sede INPS per l'effettiva erogazione. L'accesso al servizio on line "SIL – Gestione CIGS e Mobilità in deroga" è consentito ai possessori dell'account già utilizzato per l'accesso a SOUL, Comunicazioni Obbligatorie e servizi per l'impiego, ovvero ottenibile previo accreditamento presso i SIL provinciali a mezzo di firma digitale, disponibile al seguente link:http://www.regione.lazio.it/sil/provacc/. Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito è possibile visionare la scheda informativa presente nella sezione "Info CIGS e Mobilità in deroga" sul sito Portalavoro, accessibile al seguente link:

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/sezione/?id=CIGS-e-Mobilit-agrave--in-deroga_112

7. la società e le OO.SS. presenti si impegnano inoltre a comunicare ai dipendenti posti in CIGS in deroga l'obbligo di recarsi presso il competente Centro per l'Impiego al fine di individuare l'intervento di politica attiva del lavoro, la cui fruizione è condizione assolutamente imprescindibile per la correlata fruizione del trattamento di integrazione salariale. In relazione a tale ultimo punto la Regione, in considerazione della necessità di fornire ai lavoratori di cui al presente accordo un percorso di politiche attive congruo e compatibile con le esigenze tecnico/produttive aziendali, si rende disponibile ad acquisire, i fabbisogni formativi specifici espressi dalla società SANITERM ROMA SRL che potranno integrare l'attuale offerta del catalogo.

8. la società si impegna infine ad inoltrare mensilmente all'INPS il Mod. SR41 o modello equivalente, indicante il conguaglio mensile della CIGS effettivamente utilizzata. Inoltre la società si impegna a comunicare alla Regione Lazio i dati relativi all'effettivo utilizzo della CIGS in deroga per il periodo indicato al punto 2., entro il mese successivo a quello di sospensione;

9. La validità del presente accordo è subordinata all'effettiva concessione dei relativi contributi da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonché dalla Regione Lazio, che si sostanzia nell'adozione da parte del Ministero del Lavoro dei decreti di erogazione delle risorse destinate alla Regione Lazio per l'anno in corso.

10. La società si impegna ad individuare un referente che comunicherà ad ITALIA LAVORO, con cadenza mensile, i dati relativi ai nominativi ed alle principali caratteristiche anagrafico-professionali dei beneficiari dell'intervento di Cigs, nonché a relazionare circa l'andamento del piano di gestione degli esuberi, mediante gli strumenti in formato elettronico che ITALIA LAVORO metterà a disposizione. ITALIA LAVORO si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite al fine di proseguire le attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, alla Regione Lazio e all'INPS, finalizzate al costante monitoraggio della spesa.

11. Il presente accordo, sulla base del combinato disposto dei punti 6. e 10. dell'Accordo Quadro del 29/12/2010, alla scadenza del 31/3/2011 potrà essere ulteriormente prorogato di uno o più periodi e comunque fino al massimo del 31/12/2011, sulla base delle intese che interverranno con le Parti Sociali ad integrazione dell'Accordo Quadro citato.

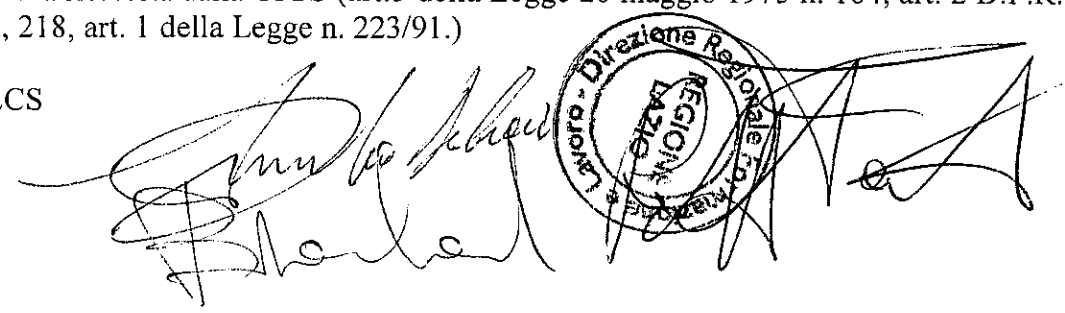
12. Le parti in prossimità della scadenza della Cigs in deroga di cui al presente accordo, si incontreranno in sede aziendale per una verifica complessiva, anche in ordine alla eventuale necessità di una proroga della Cigs stessa.

13. Le parti individuano come referenti (rappresentante legale, rappresentante sindacale o consulente del lavoro) per contatti diretti con la Regione Lazio:

Nome	Cognome	Tel.	E-mail
ALESSANDRO	DE CRAIS (Soc. Saniterm Roma)	329/5943450	a.decrais@sanitermgroup.it
CARLO	BRAVI (Fisascat Cisl)	366/4113956	carlobravi@fisascatcislroma.it

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito la procedura per la richiesta dalla CIGS (art.5 della Legge 20 maggio 1975 n. 164, art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000 n, 218, art. 1 della Legge n. 223/91.)

LCS



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE

Lavoro - Direzione Regionale Formazione e Lavoro REGIONE LAZIO

RIUNIONE DEL: **14/4/2011**
PRESSO: **ASSESSORATO**
FUNZIONARIO: **R. FONTANA**
FAX: 06/51684041

ESAME CONGIUNTO SOC. SANITERM ROMA SRL

NOME E COGNOME	IN RAPPRESENTANZA DI	TELEFONO e-mail
ALESSANDRO DE CRAIS	SANITERM ROMA SRL	329/8945450 a.decraisa saniterm.gov
CARLO BRANI	FISASCAT CISL	3664439516 carlobrani@fisascatcislroma.it